





*Il Ministro delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

[<sup>1</sup>] Visite ordinarie obbligatorie: visite eseguite ai sensi del paragrafo 3 art. 27 Reg. CE 834/07. Devono essere conteggiate le visite complete eseguite per tutte le attività dell'operatore.

[<sup>2</sup>] Visite supplementari: visite eseguite sulla base di una valutazione del rischio, aggiuntive a quelle ordinarie obbligatorie, ai sensi del paragrafo 3 art. 27 Reg. CE 834/07. Devono essere conteggiate le visite per ogni specifica attività sottoposta a verifica, per qualunque tipologia di operatore. Nella relazione di sintesi prevista dall'art. 10, par. 1.3 del D.M. n. 18354 del 27.11.09 devono essere specificate le visite supplementari effettuate in seguito a richieste di chiarimenti delle autorità pubbliche competenti.



*Il Ministro delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

	Campioni						Non conformità rilevate												Provvedimenti adottati																
	Numero dei campioni analizzati			Analisi irregolari <sup>[3]</sup>			Irregolarità						Infrazioni						Sul lotto di prodotto o sulla campagna di produzione <sup>[4]</sup>						Sull'operatore <sup>[5]</sup>										
	attività di prod.	attività di prep.	attività di imp.	attività di prod.	attività di prep.	attività di imp.	A	B	C	AB	BC	AC	ABC	A	B	C	AB	BC	AC	ABC	AB	BC	AC	ABC	BC	AC	ABC	AB	BC	AC	ABC	BC	AC	ABC	
Abruzzo																																			
Basilicata																																			
Calabria																																			
Campania																																			
Emilia Romagna																																			
Friuli Venezia Giulia																																			
Lazio																																			
Liguria																																			
Lombardia																																			
Marche																																			
Molise																																			
Piemonte																																			
Puglia																																			
Sardegna																																			
Sicilia																																			
Toscana																																			
Prov. Aut. Bolzano																																			
Prov. Aut. Trento																																			
Umbria																																			
Valle d'Aosta																																			
Veneto																																			
<b>Totale</b>																																			

[3] Nella relazione di sintesi prevista dall'art.10, par. 1.3 del D.M. n. 18354 del 27.11.09, specificare per ciascuna irregolarità il tipo di prodotto e la provenienza dello stesso (Italia, Paese UE, Paese extra UE).



*Il Ministro delle politiche agricole*

*alimentari e forestali*

	Numero operatori con autorizzazione stampa etichette	Numero operatori che richiedono certificato di prodotto/lotto
Abruzzo		
Basilicata		
Calabria		
Campania		
Emilia Romagna		
Friuli Venezia Giulia		
Lazio		
Liguria		
Lombardia		
Marche		
Molise		
Piemonte		
Puglia		
Sardegna		
Sicilia		
Toscana		
Provincia autonoma di Bolzano		
Provincia autonoma di Trento		
Umbria		
Valle d'Aosta		
Veneto		
<b>Totale</b>		



*Al Ministro delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

[<sup>4</sup>] Ove sia constatata un'irregolarità in relazione all'osservanza delle prescrizioni del Reg. CE 834/07, l'autorità di controllo o l'organismo di controllo assicura che nell'etichettatura e nella pubblicità dell'intera partita o dell'intero ciclo di produzione in cui è stata riscontrata l'irregolarità non sia fatto riferimento al metodo di produzione biologico (art. 30, par. 1, Reg. CE 834/07). Nella relazione di sintesi prevista dall'art. 10, par. 1.3 del D.M. n. 18354 del 27.11.09, specificare i provvedimenti adottati dovuti a carenze documentali o ad analisi irregolari del prodotto.

[<sup>5</sup>] Ove sia constatata un'infrazione grave o avente effetti prolungati, l'autorità di controllo o l'organismo di controllo vieta all'operatore interessato di commercializzare prodotti con riferimento nell'etichettatura e pubblicità al metodo di produzione biologico per un periodo da concordare con l'autorità competente dello Stato membro. (art. 30, par. 1, Reg. CE 834/07). Nella relazione di sintesi prevista dall'art. 10, par. 1.3 del D.M. n. 18354 del 27.11.09, specificare i provvedimenti adottati.